

Repertorio n. 39299

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico "A. Zengarini" con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive (CLUSTER 2) - CUP E34J22000200005 – Progetto finanziato con fondi PNRR – M5C2 – MISURA 3 – INVESTIMENTO 3.1. "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"- CIG n. 9695571E49 – Numero Gara 8983197.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitre (2023) questo giorno ventisei (26) del mese di settembre, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i seguenti signori che mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

- ing. Federico Fabbri, nato a Pesaro il [REDACTED]
[REDACTED], che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione

Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il sig. Giuseppe Pilotti, [REDACTED]
[REDACTED]

il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Procuratore speciale della ditta **CADEL Società Consortile a responsabilità limitata**, con sede legale in Piazza Salvatore Lobianco n. 10 – 80143 NAPOLI (NA), giusta procura speciale a rogito dott.ssa Mariarosa Cante, Notaio in Napoli, repertorio n. 12542 del 15 giugno 2023 che si allega al presente atto, e che il suddetto Procuratore attesta che è tuttora valida ed operante per non essergli stata revocata né in tutto né in parte.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario generale sono personalmente certo, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 2 marzo 2023, veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico “A. Zengarini” con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive (CLUSTER 2), redatto dall'ing. Gianluca Faina, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00;

- il progetto è stato validato ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) e comma 8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Federico Fabbri, in data 1 marzo 2023;

- il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 23/06/2022 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) e nel rispetto del principio del DNSH;
- l'intervento risulta inserito nell'elenco annuale del Programma dei lavori pubblici, triennio 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 207 del 29 novembre 2022 e ss.mm.ii. con i seguenti codici CUP E34J22000200005 - CUI L00127440410202200042;
- il progetto di che trattasi, è finanziato con fondi PNRR - M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" e in parte con fondi di bilancio dell'Ente;
- il Direttore dei Lavori è l'ing. Gianluca Faina;
- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n. 473 del 7 marzo 2023, si è stabilito quanto segue:
 - di assegnare alla CUC l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei presenti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97

comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- l'importo dei lavori a corpo a base di gara è suddiviso come segue: € 1.000.000,00 quale importo dei lavori soggetto a ribasso (di cui € 105.960,81 per costo della manodopera), oltre a € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 1.030.000,00 Iva esclusa;

- la procedura di gara è così codificata: CUP E34J22000200005 - CIG n. 9695571E49 – Numero Gara 8983197;

- con determinazione della Dirigente della CUC n. 505 del 9 marzo 2023, è stato approvato il bando e disciplinare di gara e relativa modulistica per procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in conformità alla determinazione a contrattare del Dirigente dei Lavori Pubblici n. 473/2023;

- l'estratto del bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla G.U.R.I. n. 29 del 10 marzo 2023, su Amministrazione trasparente ed all'Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e contratti, dal 10 marzo 2023 alle ore 12,00 del giorno 27 marzo 2023, sul sito dell'Osservatorio Regionale-Servizio Contratti Pubblici-MIT (id. 31914) e, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e uno regionale (Il Messaggero ed. naz. e Il Corriere Adriatico reg. del 11 marzo 2023);

- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura aperta, in data 28 marzo 2023, la migliore offerta è risultata quella della ditta **CADEL Società Consortile a responsabilità limitata**, con sede legale in Piazza Salvatore Lobianco n. 10 – 80143 NAPOLI (NA), con un ribasso del 20,598%, come risulta dal relativo verbale;

- la ditta CADEL Società Consortile a responsabilità limitata, ha dichiarato quale impresa consorziata esecutrice dei lavori la ditta GIPI S.r.l. con sede

legale in Via Caudio, 65 – 80013 Casalnuovo di Napoli (Na), C.F./P.I. n. 07745431218;

- ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema FVOE predisposto dall'ANAC e d'ufficio, sia per il la ditta CADEL Società Consortile a responsabilità limitata, sia per la consorziata esecutrice GIPI S.r.l., depositata agli atti e ancora in corso di validità;

- sono stati acquisiti i DURC on line, dai quali risulta che le predette ditte, sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e precisamente: CADEL Società Consortile a responsabilità limitata - matricola INPS n. 514078622, INAIL n. 20751713/88 - GIPI S.r.l. - matricola INPS n. 5134078466, INAIL n. 19425399/28 – Cassa edile 34514;

- la ditta CADEL Società Consortile a responsabilità limitata, è in possesso di attestazione SOA per la categoria OS6 con classifica V e OG1 con classifica VII e certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 in corso di validità;

- l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la “dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi”, in conformità all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente 6 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- alla data di stipula del presente contratto, non è ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta in data 29 marzo 2023 per la ditta CADEL Società Consortile a responsabilità limitata, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.,

pertanto, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011, si è provveduto all'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del richiamato decreto legislativo;

- nei confronti della consorziata esecutrice GIPI S.r.l., è pervenuta l'informazione antimafia liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, in data 4 aprile 2023, protocollo n. PR_NAUTG_Ingresso_0108097_20230404;

- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 26 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011;

- con determinazione di aggiudicazione definitiva non efficace n. 691 del 29 marzo 2023, successivamente dichiarata efficace con determinazione n. 1028 del 2 maggio 2023 della Dirigente della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto alla ditta CADEL Società Consortile a responsabilità limitata, per l'importo di € 824.020,00 di cui € 794.020,00 per lavori a corpo al netto del ribasso del 20,598% ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 30 marzo 2023;

- con determinazione n. 726 del 30 marzo 2023, del Dirigente dei Lavori Pubblici si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva non efficace di cui sopra e con la stessa si è proceduto alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico;

- l'avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal 30 marzo 2023, sulla G.U.R.I. n. 51 del 5 maggio 2023 e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 32332) e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e uno locale (“Il Messaggero” ed. naz., e “Il Corriere Adriatico” reg. del 6 maggio 2023);
- il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è scaduto;
- che il RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 4, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e l’Appaltatore concordano e danno atto, che sussistono le condizioni per l’immediata cantierabilità dei lavori;
- tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all’esecuzione del presente contratto di appalto – fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le contabilità – qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte. L’Appaltatore in proposito, indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni cadelscarl@pec.it;

La stazione appaltante indica il seguente indirizzo PEC al quale l’appaltatore dovrà inviare le comunicazioni comune.fano@emarche.it;

Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in caso di mancato recepimento delle comunicazioni inviate.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e

dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto, alla ditta **CADEL Società Consortile a responsabilità limitata**, con sede legale in Piazza Salvatore Lobianco n. 10 – 80143 NAPOLI (NA), d'ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i *“lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico “A. Zengarini” con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive (CLUSTER 2)”*, in conformità al progetto indicato in premessa, nonché all'offerta economica presentata.

L'Appaltatore, i subappaltatori, i sub-contrattisti, gli esecutori, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, sono tenuti al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al D.L. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

La ditta CADEL Società Consortile a responsabilità limitata, ha indicato come consorziata esecutrice dei lavori, la ditta GIPI S.r.l. con sede legale in Via Caudio, 65 – 80013 Casalnuovo di Napoli (Na), C.F./P.I. n. 07745431218;

L'importo totale contrattuale ammonta ad € **824.020,00** (euro ottocentoventiquattromilazeroventi virgola zero centesimi) di cui € 794.020,00

per lavori a corpo al netto del ribasso del 20,598% ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Elenco prezzi;
- c) Relazione generale e specialistiche;
- d) Documentazione fotografica;
- e) Computo metrico estimativo;
- f) Incidenza manodopera;
- g) Cronoprogramma;
- h) Piano di sicurezza e coordinamento;
- i) Piano di manutenzione;
- l) Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- m) Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 2 marzo 2023 di approvazione del progetto esecutivo, con tutti gli elaborati richiamati e allegati alla stessa, costituenti il progetto;
- n) Determinazione a contrattare n. 473 del 7 marzo 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici;
- o) Determinazione n. 505 del 9 marzo 2023 della Dirigente della CUC, di avvio della procedura e approvazione del bando e disciplinare di gara;
- p) Verbale di gara;

- q) Determinazione non efficace n. 691 del 29 marzo 2023 della Dirigente della CUC di aggiudicazione definitiva, divenuta efficace con determinazione n. 1028 del 2 maggio 2023;
- r) Determinazione n. 726 del 30 marzo 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;
- s) dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- a. il capitolato speciale d'appalto;
- b. l'elenco prezzi;
- c. il computo metrico estimativo;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 – Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **304 (trecentoquattro)** giorni consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, compatibilmente con il termine di ultimazione lavori oggetto di finanziamento.

Art. 4 – Penali per ritardi e penali per inadempimenti relativi al PNRR

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale pari ad all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016) con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al precedente comma e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto dei termini imposti dal Direttore Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La misura complessiva della penale non può superare il 20% dell'importo del contratto (art. 50 c.4 del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021), pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

In merito alla disciplina del PNRR – PNC il mancato rispetto degli impegni previsti nei documenti di gara e di cui all'Art. 47, commi 3, 3-bis, 4 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021 e s.m.i., comporta per l'Appaltatore inadempiente, l'applicazione di penali in conformità dell'art.47, comma 6, del

medesimo D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021. Le penali in questione, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo di aggiudicazione/del contratto o alle prestazioni del contratto, sono quantificate dalla Stazione Appaltante, per il tramite del RUP, e sono quantificate ed applicate con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 - Premio di accelerazione previsto dal PNRR

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale, ai sensi dell'art.50, comma 4, del D.L. 71/2021 e ss.mm.ii., è riconosciuto all'Appaltatore, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale al netto dell'IVA di legge. Il premio di accelerazione trova copertura economica mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce Imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 6 - Sospensione dei lavori – Proroghe

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla

ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016), nel caso si verificano ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili

all'Appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo art. 3 del contratto, in conformità di quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

A seguito di sospensioni o proroghe concesse, non sarà comunque possibile oltrepassare il 31/12/2024 in funzione della data del collaudo, salvo eventuali proroghe concesse dal ministero.

Art. 7 – Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 D.P.R. n. 207/2010 e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 – Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata a corpo, in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti ed alle specifiche indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. La contabilizzazione del Costo della Sicurezza avverrà a corpo in funzione dell'avanzamento dei lavori.

Dopo l'ultimazione dei lavori ed all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso collaudo, il responsabile unico del procedimento rilascia il documento di pagamento ai fini

dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il Certificato/Documento di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del codice dei contratti nonché all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 5, del presente contratto (presentazione delle certificazioni di qualità e delle schede tecniche di conformità per tutti i prodotti forniti/istallati), e deve essere effettuato entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione. Per il pagamento della rata di saldo si applica la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori di che trattasi (c.d. DURC di Congruità). In merito si rinvia a quanto specificato e dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di avere un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto non trovano applicazione le penali relative al mancato rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 richiamati anche nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 – Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle

infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005 prima dell'inizio dei lavori, se dovuta;
- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- le vie di accesso al cantiere con relativa cartellonistica e segnaletica come indicato anche dalle Autorità competenti;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- lo smaltimento a norma di legge del materiale di scavo e dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro e delle singole lavorazioni ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- il prelievo, secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, di campioni di materiali da sottoporre alle prove ed agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche di cui all'art.111, comma 1-bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e come previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresi gli adempimenti operativi per il campionamento ed il confezionamento dei campioni (maestranze, mezzi, attrezzi, trasporto, stoccaggio). Sono altresì a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'allestimento di quanto necessario compresa l'assistenza per effettuare in loco/in sito prove di carico, prove sui materiali e/o sui manufatti compresi in appalto da eseguirsi da parte di laboratori/istituti incaricati e legalmente autorizzati scelti dalla Direzione lavori e/o dall'Organo di collaudo;
- l'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua

necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, nonché, le previdenze atte ad ottenere la continuità dei servizi quando manchino energia elettrica ed acqua;

- le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, prove di laboratorio, ecc. che, ai sensi dell'art.6 – comma 4 - del DM 49/2018, il Direttore Lavori ed il Collaudatore riterranno necessari a loro insindacabile giudizio;

- L'Appaltatore è tenuto a presentare certificazioni di qualità e schede tecniche di conformità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni.

- il pieno rispetto di quanto riportato all'art. 40 del Capitolato Speciale d'Appalto.

È inoltre a carico dell'Appaltatore, il rispetto dei principi DNSH e di tutte le normative e le tempistiche previste dal PNRR.

Art. 11 - Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i suoi allegati, consegnato dalla stazione appaltante e facente parte del progetto esecutivo. L'appaltatore ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi

e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

- dovrà dichiarare di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto;

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza in genere nonché dei piani di sicurezza (qualora ricorrano gli estremi di redazione degli stessi) da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza". Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/2008.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, è il dott. arch. Alessandro Paccagnella.

L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a consegnare all'Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 18/11/2008, e' riportata nell'apposito elaborato.

Art. 13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del

codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14 - Revisione dei prezzi

Si rinvia all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l'indicazione del CUP E34J22000200005 - CIG n. 9695571E49. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s. m.i. L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio

Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 - Variazione/Modifica del progetto e del corrispettivo

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova modifica contrattuale/perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 dell'Accordo stipulato con il Dipartimento dello Sport, le modifiche ai progetti, purché conformi alle previsioni del Codice dei Contratti, devono essere prima espressamente autorizzate da parte del Dipartimento, previa verifica tecnico-amministrativa; inoltre le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

Art. 17 - Certificato di collaudo - consegna anticipata dell'opera

Il Certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio. Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto

disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato suddetto assuma carattere definitivo.

Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 così come applicabile ai sensi delle norme transitorie del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.

Art. 18 – Anticipazione e pagamenti in acconto

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore a titolo di anticipazione di una somma pari al 30% dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 120.000,00 (centoventimila/00), secondo quanto disciplinato all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento

dell'importo dei lavori eseguiti, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato e su presentazione di regolare fattura ed entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della fattura medesima, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'Articolo 185 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 19 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata su presentazione di regolare fattura, dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo e approvazione dello stesso, entro i successivi 90 giorni dal ricevimento della fattura medesima.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'Articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 20 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 69.863,72 (euro sessantanovemilaottocentosessantatre virgola settantadue centesimi), mediante polizza fidejussoria n. IB N. 005739 emessa il 24 maggio 2023, dalla compagnia ABC Asigurari Reasigurari S.A., Agenzia di Bucarest, che dovrà essere prorogata a decorrere dal 24 maggio 2024.

L'appaltatore si obbliga, prima della scadenza della predetta cauzione definitiva, a produrre la relativa proroga fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva

secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Si autorizza l'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata telematicamente dell'importo di € 8.240,00 (euro ottomiladuecentoquaranta virgola zero centesimi), dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 21 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori (Responsabilità Civile).

L'Appaltatore, ai fini di cui al comma 3 dell'art. 103 del codice dei contratti, ed ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza n. 1996607 emessa in data 12 giugno 2023, rilasciata dalla società "Revo Insurance S.p.a", Agenzia Alma Service di Aversa, per l'importo riportato nella sezione "A" di € 824.020,00 e alla sezione "B" per l'importo di € 2.500.000,00.

Tutte le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie previste dal presente articolo contengono la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque

decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 22 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

Art. 23 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR

Clausola relativa alle previsioni di cui 'art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto, la *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, la quale fa parte integrante del presente contratto depositato agli atti dell'ufficio.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste da presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, in caso di necessità di nuove assunzioni durante l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. (Per il

calcolo delle quote si fa riferimento a quanto previsto nelle linee guida di cui al DPCM del 7/12/2021 Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC).

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 24 - Protocollo di legalità con la Prefettura

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

Art. 25 – Subappalto

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha indicato di avvalersi del subappalto per le lavorazioni rientranti nelle categorie OS6 e OG1, nei limiti di legge.

I lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21

della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- b. su richiesta del Subappaltatore;

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli articoli 35A, B e C del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 26 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Fano potrà risolvere il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle "white list" per il verificarsi dei relativi presupposti

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto .

Art. 27 – Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto, così come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione

del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 28 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 29 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 30 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 31 – Clausola sociale

L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

Art. 32 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;

- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);

- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 33 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Si fa infine riferimento e si rimanda al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC).

Art. 34 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 35 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- CADEL Società Consortile a responsabilità limitata - n. 09755741213;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

Art. 3 - Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

Art. 4 - Penali per ritardi e penali per inadempimenti relativi al PNRR;

Art. 10 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore;

Art. 13 - Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art. 14 - Revisione dei prezzi;

Art. 15 - Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 18 - Anticipazione e pagamenti in acconto;

Art. 23 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR;

Art. 25 - Subappalto;

Art. 26 - Clausola risolutiva espressa;

Art. 27 - Risoluzione del contratto e controversie;

Art. 31 - Clausola sociale;

Art. 32 - Trattamento dati personali;

Art. 34 - Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 35 pagine intere e 19 righe della trentaseiesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

LA DITTA

dott. ing. Federico Fabbri

sig. Giuseppe Pilotti

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Estremi registrazione n. 5477 del 26/09/2023 Serie 1T € 245,00